CAMERA DEI DEPUTATI N. 626

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PIRO

Autorizzazione alla vendita di benzina priva di piombo miscelata con alcool etilico di origine agricola

Presentata il 7 maggio 1992

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La seguente proposta, che si illustra da sola, consente la produzione incentivata di carburanti non inquinanti e l'uso energetico della sovraproduzione agricola.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Ai sensi della presente legge si intende per:

a) « benzina », qualsiasi olio minerale volatile destinato al funzionamento dei motori a combustione interna ed accensione comandata utilizzati per la propulsione dei veicoli;

b) « benzina priva di piombo », qualsiasi benzina la cui contaminazione con composti di piombo, calcolata in piombo, non superi 0,013 g Pb/l;

c) « benzina contenente piombo », qualsiasi benzina, diversa dalla benzina priva di piombo, il cui tenore massimo consentito di composti di piombo, calcolato in piombo, non sia superiore a 0,15 g Pb/l.

ART. 2.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1993 è distribuita su tutto il territorio nazionale una benzina priva di piombo, il cui tenore massimo di piombo non superi 0,013 g Pb/l, e con un numero minimo alla pompa di 85 ottano-motore (MON) e 95 ottano-ricerca (NOR).

2. Entro il termine di cui al comma 1, le autorità statali o regionali, rispettivamente competenti per la rete autostradale e per la rete ordinaria, provvedono ad assicurare la distribuzione con ripartizione equilibrata su tutto il territorio nazionale della benzina priva di piombo, continuando contestualmente ad assicurare la distribuzione, con ripartizione equilibrata, di benzina contenente piombo. Ove una o più regioni non adem-

piano nel suddetto termine, si provvede, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro il 1° luglio 1993 con i poteri sostitutivi di cui all'articolo 6, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 28 maggio 1988, n. 214, in contrasto o difformi con quanto previsto nel presente articolo si intendono abrogate.

ART. 3.

1. Le benzine prive di piombo per autoveicoli di cui al comma 1 dell'articolo 2 possono essere messe in vendita miscelate con alcool etilico anidro in una percentuale pari al 5 per cento di volume.

2. L'alcool etilico anidro da materie prime agricole usato per la miscelazione deve avere una gradazione non inferiore al 99,9 per cento di volume alla temperatura di 20° C.

3. L'alcool etilico anidro denaturato usato per la miscelazione con benzina deve avere la seguente composizione:

a) acqua: massimo 0,01 per cento di volume;

b) denaturante: nei limiti di cui al comma 4.

4. Come denaturante speciale deve essere usata benzina priva di piombo in ragione del 5 per cento in volume.

ART. 4.

1. L'Azienda di Stato per gli interventi sul mercato agricolo (AIMA) è autorizzata a far disidratare e denaturare l'alcool etilico di origine agricola depositato nei magazzini, al fine di una successiva miscelazione con la benzina.

ART. 5.

1. L'alcool etilico anidro denaturato da materie prime agricole usato in miscela con la benzina come carburante per autotrazione non è soggetto all'imposta di fabbricazione sugli spiriti, ai diritti erariali speciali nonché al trattamento fiscale previsto dall'articolo 11 della legge 31 dicembre 1962, n. 1852, e successive modificazioni.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 hanno validità a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.